

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Via Gozzano, 6

C.F. 01971350150

P.I. 00727780967

Cinisello Balsamo, 03/05/2011


Oggetto: Interrogazione n. 59 11.04.2011, posta dal Consigliere IVANO RUFFA

I veicoli di cui all'art. 54, comma 1 lettera m) del Codice della Strada, ai fini della circolazione stradale ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt 6 e 7 dello stesso Codice, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri autoveicoli.

Sono quindi illegittimi i provvedimenti dei comuni che vietano il transito o la sosta solo di autocaravan, eventualmente anche ricorrendo all'installazione di sbarre limitatrici d'altezza o altri dissuasori. Lo hanno ribadito numerose circolari e pareri, in alcuni casi diffidando gli Enti Locali ad adottare provvedimenti in materia e a rispettare la lettera del Codice della Strada che all'art. 185 già disciplina compiutamente l'argomento.

- Nota Ministero LLP del 4-7-1997 Prot. 2569
- Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP" (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000)
- Circolare del Ministero dell'Interno del 15 gennaio 2008 prot. n. 277
- Lettera del Ministero dei Trasporti del 2 aprile 2007
- Lettera del Ministero dei Trasporti all' ANCI su circ Min. Int. n. 277 del 15 gennaio 2008
- Circolare dell' Unione Province d'Italia nr 631 del 18 aprile 2008
- Circolare del Corpo Forestale dello Stato 1721/3B del 7 maggio 2008

Il Direttore di Settore
Comandante
Dott. Antonio Borzumati



Visto:

L'Assessore

Daide Veronese

